



DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI FORMIGINE

Via Erri Billò, 49 – 41043 Casinalbo (Mo) - C.F. 80011570365 Tel. 059/550225

Email moeo037009@istruzione.it Web www.ddformigine2.edu.it
Posta certificata: moeo037009@pec.istruzione.it

A TUTTO IL PERSONALE

LORO SEDI

AGLI ATTI – BACHECA WEB

“COMUNICAZIONI”

OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/25.

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

Si rammenta **a tutto il personale** che la VIGILANZA degli alunni si estende a tutte le attività comprese nella giornata scolastica e per tutto il tempo in cui sono affidati alla scuola, riguarda pertanto tutto il personale in servizio, ciascuno in relazione ai propri compiti e alle proprie funzioni.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile, amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici*”. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La “*culpa in vigilando*” dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione, D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il

1) Si cita quanto disposto nell’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: “Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Firmato digitalmente da CRISTINA BELMONTE

personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per le attività cosiddette ordinarie, per le uscite, per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Stante quanto appena detto si ricorda a tutto il personale che questa Istituzione scolastica per il tramite dei propri OOCC ha anche deliberato in merito alle situazioni di "vigilanza rinforzata": quando cioè ricorre la necessità di assicurare una sorveglianza più robusta dettata o dalla complessità del gruppo classe/sezione (ad es. presenza di più alunni certificati nel medesimo gruppo, numerosità della classe, presenza di alunni con Bes ad elevata temperamentalità) o dalla situazione didattica specifica (ad es. uscita didattica di intera giornata, uscita all'esterno della scuola con attraversamento pedonale, evento pubblico, utilizzo di spazi esterni alla scuola) e per i quali vengono dettagliate le condizioni operative. E' compito delle docenti valutare molto attentamente le scelte operate per la tipologia di viaggio/visita didattica/uscita ed evidenziare le situazioni che richiedono la cd "vigilanza rinforzata", in modo che siano prese tutte le misure necessarie per adempiervi.

L'obbligo di vigilanza e di diligenza gravano direttamente sui docenti per tutto il tempo e per tutte le attività in cui sono presenti i minori loro affidati; la sorveglianza e la collaborazione nella vigilanza è in capo anche a tutti i lavoratori presenti a scuola (ad es. collaboratori scolastici). La cogenza di tale obbligo è del tutto proporzionata all'età e al grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando sono molto piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità nel tempo ed attenzione. Essa va esercitata con la massima diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore ancora più in occasione di attività svolte negli spazi differenti dall'aula (ad es. nelle aree cortilive, nei giardini e in generale all'aperto e negli spazi laboratoriali) (4). Vi sono infatti situazioni particolarmente "critiche" che rendono ancor più stringente l'obbligo di vigilanza e di massima diligenza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione, l'utilizzo dei cortili e dei giardini. In particolar modo durante le pause ricreative (del mattino e del pomeriggio) è essenziale che i docenti non solo sorveglino i giochi dei bambini ma sorveglino anche attentamente le loro attività (ad es. si accertino che non raccolgano sassi, bastoni, che non corrano all'impazzata sul suolo erboso e disconnesso, che non si attardino in arrampicate su muretti, scale, davanzali, che non lancino oggetti che possano nuocere a se stessi e ad altri). Le aree cortilive e i giardini costituiscono spazi particolarmente impegnativi da sorvegliare pertanto tutti i docenti presenti nell'ora sono chiamati in causa.

Si richiamano alcuni elementi essenziali di valutaizone: la responsabilità dei Docenti è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile e nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repertinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623); conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere in primis il dovere di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.** Il docente assegnato alla classe, il docente di sostegno, il docente specializzato di educazione motoria, il docente di religione, sono corresponsabili e contitolari della classe e, anche quando in compresenza, rispondono ciascuno per il proprio ruolo della responsabilità in vigilando nell'esercizio della propria funzione docente. E' quindi compito esclusivo dell'insegnante, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti, il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (ad es. a personale esterno alla scuola, sia esso personale educativo, sia esso esperto a qualsiasi titolo presente perché privo di dovere di vigilanza, essendo precipuo obbligo del/dei docente/i di classe), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività. Il personale educativo e eventuali esperti esterni e/o interni quindi coadiuvano l'attività del docente che resta l'unico responsabile.

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: "Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa").

– il docente è tenuto alla vigilanza e alla diligenza al fine di prevenire eventi dannosi (ad es. strutturare adeguatamente la classe, disporre regolarmente i banchi, regolamentare gli spazi per gli zaini e il materiale per consentire l'ottimale controllo ed essere funzionali allo svolgimento delle lezioni, agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga, segnalare per iscritto le criticità per la soluzione di eventuali problematiche). Come è noto è fatto divieto agli alunni di sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre, di correre o spingersi lungo le scale e ai docenti è affidato il compito di sorvegliare. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per almeno 5 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale, per garantire il ricambio d'aria in ogni ambiente in uso alla classe.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, **svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica**, vigilano sugli alunni loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri. Ai collaboratori è richiesta la massima attenzione nella sorveglianza dei locali scolastici (corridoi, scale, servizi), è richiesto di presidiare con sistematicità entrambi i piani degli edifici per assicurare il monitoraggio costante dei locali e assicurarne il corretto uso da parte di tutti. Il personale ausiliario garantisce l'ordinato accesso degli alunni alle aule e assicura la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. I collaboratori scolastici **collaborano** con i docenti affinchè tutti i minori presenti a scuola siano affidati ad un adulto (sia esso genitore, educatore, vigilanza del trasporto). Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal CCNL 2016.2018, piuttosto collabora con i docenti laddove anche si presentino delle situazioni di particolare criticità determinate da alunni con Bes o con certificazione 104.

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse diretto del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Il docente che arriva in ritardo in classe si espone all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se il ritardo dovesse verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la segreteria (per le vie brevi telefonicamente), segnalerà poi il ritardo al referente del plesso e provvederà successivamente a comunicare il recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, devono:

- fare l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dell'alunno/a e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- annotare sul registro le assenze e i ritardi;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie;

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: *"Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

- si precisa che la tenuta del registro è compito di tutti i docenti (su posto comune, di sostegno, motoria) così come la corretta compilazione di ciascun documento, la contitolarità presuppone corresponsabilità.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio ma di pertinenza della scuola, delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni e la chiusura delle medesime dopo l'uscita;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- la sorveglianza e la registrazione degli Esterni su apposito registro ingressi;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atrii, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei;
- il monitoraggio degli accessi della scuola affinchè siano sempre chiusi e costantemente monitorati.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Docenti

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli alunni tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e in condizioni decorose;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- i telefoni cellulari degli adulti non possono arrecare disturbo durante le lezioni pertanto devono essere silenziati o spenti).

I docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma un alunno per volta, per l'uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Nei casi di indisciplina i docenti dovrebbero evitare di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari, ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: "Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa").

Il Referente di plesso è tenuto a segnalare al Dsga eventuali criticità organizzative onde evitare assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti;
- costituiscono il "primo punto" di accoglienza dell'utenza (genitori, esterni) e registreranno gli ingressi dei visitatori.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a monitorare la presenza degli alunni in classe e a registrare, nel caso, le variazioni.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso al Referente del plesso che informerà l'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

Docenti

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni o recandosi presso il giardino o le aree cortilive e garantendo con diligenza la sorveglianza durante i giochi.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: *"Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

– far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti (si ricorda a tutti che per Regolamento di Circolo è fatto divieto del gioco del calcio);

– regolare un accesso ordinato ai servizi.

La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in circa 10 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell'art. 2048 del cc. Si ricordano gli obblighi dei docenti di sostegno, potenziato, ed. motoria e religione che sono in contemporaneità col docente di classe e che sono tenuti anche essi ad assistere e vigilare l'intera classe. Durante la ricreazione la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la dovuta attenzione. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Docenti

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio senza essere accompagnati dal docente; al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, in palestra il docente o i docenti (sostegno, ed. motoria, religione, potenziato), altro docente di classe in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. Gli esperti esterni così come il personale educativo non integrano il contingente di personale preposto alla vigilanza e responsabile direttamente, lo coadiuvano ma non lo sostituiscono in nessun caso.

Collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici possono concorrere, quando necessario, ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- il trasferimento dalle aule in altro laboratorio e viceversa.

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: *"Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI con certificazione 104/92

Docenti

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell'assistente educativo assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap, specie se con codice di gravità perché particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi. Può essere richiesto il momentaneo supporto anche del personale collaboratore scolastico in caso di necessità per gli spostamenti e in situazioni di criticità comportamentali, al fine di garantire l'incolumità dell'alunno/a, del personale e degli altri discenti.

USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Docenti

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
- accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- consegnare i minori al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.
- assicurarsi che nessun minore permanga a scuola dopo l'uscita, nel qual caso contattare telefonicamente i familiari, sorvegliare il minore in permanenza a scuola fino all'arrivo di questi ultimi che deve essere tempestivo.

Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- assicurare la chiusura di tutti i locali scolastici e di tutti i cancelli;
- garantire la sorveglianza fino al termine di tutte le attività presenti a scuola;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche e collaborano per assistere gli alunni nel raggiungimento dei punti di raccolta previsti per i servizi di pre-post scuola.

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: "Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (ad es. Uscite e visite di istruzione) è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Ai docenti spetta il compito di valutare attentamente la tipologia di viaggio/uscita affinchè sia proporzionata all'età e alla maturità degli alunni nonché alle effettive ed oggettive possibilità di garantirne la sorveglianza.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico (ad es. manifestazioni).

ULTERIORI ISTRUZIONI

- Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.
- Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare i docenti collaboratori e referenti di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento per ragioni di servizio e previa loro disponibilità.
- Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.
- Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE dei laboratori durante il loro utilizzo. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

1) Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es. laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori: "Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa").

- controllare che gli studenti loro affidati usino il pc in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola. È infatti preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità.
- Si coglie l'occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni ; è fatto divieto di registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell'ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola e secondo norme di legge. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

ACCESSO AL PUBBLICO

L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa prenotazione e calendarizzazione. Se richiesto dai genitori, si ricorda che essi devono:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di programmare gli accessi;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione istituzionali: posta elettronica, PEC, registro elettronico, contatto telefonico con la segreteria.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC per l'anno in corso.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “ordine di servizio” per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I Referenti e i vice referenti di plesso ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigleranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

f.to

Il Dirigente Scolastico

1)Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

2) Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (come ad es.laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori “*Il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”).